DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1978

che modifica la decisione 75/578/CEE che autorizza il Granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi o materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(78/285/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 7,

vista la decisione 75/578/CEE della Commissione del 30 giugno 1975 che autorizza il Granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione appartenenti alle varietà di specie di piante agricole che sono state ammesse ufficialmente in almeno uno degli Stati membri e che rispondono alle norme della direttiva medesima, non soggiacciono più nella Comunità, a decorrere da una determinata data, a restrizioni di commercializzazione basate sulla varietà ;

considerando tuttavia che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, di detta direttiva, uno Stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta, a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di talune varietà ;

considerando che con la succitata decisione, la Commissione ha autorizzato, tra l'altro, il Granducato di Lussemburgo a vietare la commercializzazione delle sementi della varietà « Tiran » (Phleum pratense L.) se destinate ad essere utilizzate come piante foraggere, dato che per quanto riguarda l'insieme delle sue qualità di valore agronomico o di utilizzazione, questa varietà non ha raggiunto nel Granducato di Lussemburgo i risultati ottenuti da un'altra varietà comparabile ammessa nel detto Stato membro (articolo 15 paragrafo 3 sub c) primo caso della direttiva succitata) ;

considerando che secondo i risultati ottenuti nel corso di nuovi esami in coltura, non si può più constatare che la varietà, nel Granducato del Lussemburgo, ha un valore agronomico e di utilizzazione inferiore ad alta varietà comparabili che vi sono ammesse ;

considerando che non sussistono più le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), primo caso, della direttiva summenzionata ;

considerando che è pertanto opportuno revocare l'autorizzazione concessa al Granducato del Lussemburgo ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'autorizzazione concessa al Granducato del Lussemburgo con decisione 75/578/CEE della Commissione del 30 giugno 1975 è revocata per la varietà « Tiran » (Phleum pratense L.) a decorrere dal 31 dicembre 1977.

Articolo 2

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario di questa decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 23.
(3) GU n. L 253 del 30. 9. 1975, pag. 45.